



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Sezione civile
Ufficio procedure concorsuali

il Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,

letto il ricorso ex art. 283 CCII introdotto da [REDACTED] SILVIA SPARVOI, nata a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] FRANCESCO SANI, nato a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (CF: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]), coniugati, residenti a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] con l'Avv. FABIOLA TOMBOLINI, depositato in data 18/07/2023 contenente domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente;

letta la relazione predisposta ai sensi dell'art. 283, comma 4, CCII dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];

esaminata la documentazione allegata al ricorso

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Ancona ai sensi del combinato disposto dell'art. 283 comma 3 e dell'art. 27 comma 2 lett. b) CCI in quanto i ricorrenti sono residenti nel relativo circondario

ha pronunciato il seguente

DECRETO

I ricorrenti hanno chiesto di essere ammessi al beneficio dell'esdebitazione ex art. 283 CCII allegando alla domanda l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Alla domanda è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che comprende l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte e la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Il ricorso merita accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono.

Preliminarmente, nulla osta alla trattazione unitaria della domanda di esdebitazione dei ricorrenti atteso che i medesimi, entrambi residenti nel circondario dell'adito Tribunale, sono coniugi e l'origine del sovraindebitamento risulta essere comune, con conseguente

applicazione dell'art. 65 CCII. Anche in assenza di esplicito richiamo in seno alla disciplina dell'esdebitazione dell'incapiente, infatti, deve ritenersi che ragioni di economia processuale oltre che di contenimento delle relative spese consentano la trattazione unitaria della domanda a condizione che le reciproche masse attive e passive rimangano distinte.

Ai sensi dell'art.283 CCII il debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento;

Nel caso di specie i ricorrenti versano effettivamente in una situazione di sovraindebitamento né risultano in grado di offrire ai creditori alcuna apprezzabile utilità (sia all'attualità che secondo una previsione attendibile per il prossimo quadriennio), per ripianare il proprio debito atteso che, come evincibile dalla documentazione versata in atti e dalla relazione dell'OCC, non dispongono di beni mobili o immobili di proprietà e che il loro reddito è appena sufficiente per consentire una vita dignitosa al nucleo familiare.

Quanto alla valutazione circa la meritevolezza cui è chiamato il giudice ai sensi del comma 7 dell'art. 283 CCI, occorre verificare l'assenza di atti in frode, dolo e colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Dalla documentazione prodotta e dalle circostanze rappresentate nella relazione particolareggiata emerge che sulla formazione del debito ha pesantemente inciso il fallimento del Sig. ██████████, dichiarato dal Tribunale di Ancona il ██████████, Fall. ██████████ in estensione ex art 147 lf, quale socio illimitatamente responsabile della ██████████. Il fallimento è stato dichiarato chiuso il in data 4.08.2020 ma il ricorrente, ignorando la possibilità di richiedere l'esdebitazione nei termini, è ormai decaduto da tale possibilità pur sussistendone i requisiti. Il fallimento della attività dalla quale la famiglia traeva il proprio sostentamento ha quindi determinato anche il sovraindebitamento della coniuge odierna ricorrente per le medesime poste passive avendo quest'ultima prestato garanzia personale in favore del coniuge o assunto le medesime obbligazioni in proprio con il coniuge. Successivamente al fallimento dell'attività familiare, oltre all'atteggiamento sempre collaborativo nei confronti degli organi della procedura, i ricorrenti si sono peraltro sempre adoperati per il contenimento delle spese nonostante i pur modesti introiti reddituali.

Non emergono quindi circostanze tali da indurre a ritenere che i ricorrenti abbiano assunto senza la dovuta diligenza debiti in maniera sproporzionata rispetto alla loro capacità economica potendosi concludere che non sono ravvisabili elementi di colpa rilevante (né tantomeno mala fede o frode) che hanno causato l'esposizione debitoria.

Sussistono pertanto i presupposti sia oggettivi che soggettivi richiesti dalla legge per l'accoglimento della domanda, non essendo in grado l'istante di offrire ai creditori alcuna utilità, neppure in prospettiva futura, e non avendo gli istanti beneficiato prima

dell'esdebitazione né determinato con dolo o colpa grave il proprio stato di sovraindebitamento.

La domanda può essere accolta, con conseguente inesigibilità dei debiti dei ricorrenti anteriori al deposito del ricorso e cessazione dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori;

P.T.M.

visto l'art. 283 CCI,

DICHIARA INESIGIBILI nei confronti di **SILVIA SPAROLI** nata **[REDACTED]** (PRIS/SP52197) e **FANCISCO SANON**, nato **[REDACTED]** (NINCO/SP225581), coniugati, residenti a **[REDACTED]** i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso;

DISPONE che entro il **[REDACTED]** di ciascun anno (a partire da **[REDACTED]**) e per quattro anni, i ricorrenti depositino tramite l'OCC una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale, che dovrà essere accompagnata da una relazione di conferma del Gestore della Crisi, incaricato di vigilare sul rispetto dell'obbligo di relazione annuale, con riserva di disporre la comparizione per acquisire ulteriori informazioni o dettare i provvedimenti conseguenti all'eventuale sopravvenienza di "utilità rilevanti" da distribuire ai creditori anteriori stessi, con l'obbligo del suddetto sovraindebitato di provvedere al relativo pagamento in caso di sopravvenienza di tali utilità entro i quattro anni dal presente provvedimento; il mancato rispetto del deposito da parte della debitrice dovrà essere immediatamente segnalato al giudice dai Gestori della Crisi;

DISPONE che il presente decreto sia comunicato, a cura dell'OCC, a mezzo pec, o in mancanza, a mezzo di raccomandata a.r., **entro 15 giorni** a tutti i creditori, con l'avviso che i medesimi possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione, con ricorso da depositare, con il patrocinio di un difensore, nel fascicolo del presente procedimento; sarà cura del medesimo Gestore della Crisi depositare con sollecitudine nel fascicolo telematico (rispettando le norme tecniche per la formazione e il deposito degli atti telematici) la documentazione dell'avvenuta comunicazione e della relativa data di conoscenza da parte dei destinatari.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC.

Ancona, 02/10/2023

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani